

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA IDRICA CONTINUA DI 8 L/SEC
A FAVORE DI CEMENTIZILLO S.P.A. IN COMUNE DI FANNA**

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno duemiladiciassette (2017) in Pordenone, presso la sede del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone, Via Matteotti n. 12, sono convenuti i Signori:


- Alvise-Gino Zillo Monte Xillo, nato a Padova il 28/08/1964 che interviene nel presente atto in qualità di Consigliere Delegato della ditta **Cementizillo S.p.A.** (P. IVA 00203550280) con sede legale in Padova, Riviera A. Mussato 97
- Ezio Cesaratto, nato a Spilimbergo (PN) il 25 febbraio 1951, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore e Legale Rappresentante del **Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna"** (C.F. 80003530930) con sede in Pordenone, Via Matteotti n. 12, all'uopo autorizzato con la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. _____ n. _____ del _____

premesse

- che l'art. 101 del Regolamento del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" disciplina gli "*usi industriali non di forza motrice*", cioè il prelievo d'acqua senza restituzione, prevedendo la stipulazione di apposita convenzione con la ditta che necessita di prelievo d'acqua per usi industriali;
- che, ai sensi della citata norma, si rende necessario formalizzare con apposito atto il prelievo d'acqua per uso industriale senza restituzione dalla derivazione d'acqua dal canale di Colle da parte della ditta Cementizillo S.p.A.;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato dalla Deputazione amministrativa del Consorzio con deliberazione n. ____ del _____.

Ciò premesso e confermato, e che s'intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Il Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna", come sopra rappresentato, autorizza la ditta Cementizillo s.p.a. al prelievo senza restituzione, continuo e con portata di quantità d'acqua di 8 L/sec con consumo massimo annuo pari a 252.288 mc. dal canale di Colle a mezzo presa di derivazione, sita in prossimità del terreno individuato catastalmente in Comune di Fanna al Foglio 8 mappale n. 292.



Il prelievo è consentito esclusivamente per il lavaggio e raffreddamento degli impianti del proprio stabilimento di Fanna.

Il punto di derivazione unico ed esclusivo, che viene individuato nel fondo citato dovrà essere mantenuto a cura e spese dalla ditta Cementizillo S.p.A. secondo le indicazioni e prescrizioni dei tecnici consorziali.

Il punto della derivazione dovrà essere munito di adeguata valvola di intercettazione che in caso di necessità potrà essere manovrata in ogni momento anche dal personale consortile.

Inoltre, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, la ditta Cementizillo S.p.A. dovrà installare sulla condotta a servizio della medesima ditta richiedente idonea apparecchiatura per la limitazione della quantità d'acqua sopra prevista. Dell'avvenuta installazione dovrà essere data formale comunicazione al Consorzio onde consentire l'eventuale sopralluogo di verifica da parte dei tecnici consortile.

ART. 2 – La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non sarà tacitamente rinnovabile.


ART. 3 - L'importo del canone viene stabilito nella somma annua netta di € 1.712,00 + IVA ai sensi di quanto previsto dal tariffario allegato al Regolamento del Consorzio "Cellina-Meduna": punto C) Canoni per usi extra/irrigui – Uso Industriale (non di forza motrice) - punto 5.

L'importo così determinato è soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.

L'importo del canone potrà subire modifiche nel corso della validità della presente convenzione in funzione degli aggiornamenti annui calcolati sulla base degli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati nonché delle modifiche che potranno essere apportate al tariffario di cui al comma precedente durante il periodo di validità della presente convenzione. Le stesse saranno formalmente comunicate alla Ditta entro 30 giorni dalla relativa approvazione

Il pagamento dovrà essere effettuato in via anticipata. Per il primo anno di validità della presente convenzione il canone dovrà essere versato al Consorzio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Per gli anni successivi il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di ritardato pagamento degli importi dovuti saranno dovuti gli interessi in misura legale.

ART. 4 – L'acqua fornita con il presente atto ha caratteristiche chimico – fisiche corrispondenti a quelle dell'acqua fluente (grezza). Tuttavia, nessuna responsabilità potrà essere imputata a



Consorzio, e di conseguenza nessun indennizzo sarà riconosciuto alla ditta Cementizillo S.p.A., qualora la qualità dell'acqua dovesse, per qualsiasi motivo, subire alterazioni.

ART. 5 - Qualora per cause di forza maggiore, asciutte ordinarie o straordinarie, programmate o meno, lavori di manutenzione, particolari o eccezionali esigenze irrigue dovessero richiedere la sospensione o la riduzione della portata idrica, il Consorzio viene fin d'ora sollevato da ogni obbligo e da ogni responsabilità in relazione alla mancanza dell'acqua, salva la riduzione proporzionale del canone.

In ipotesi di sospensione e/o riduzione della portata idrica in conseguenza di asciutte ordinarie, programmate e di lavori di manutenzione, il Consorzio provvederà ad avvisare la Cementizillo S.p.A. almeno 30 giorni prima.


ART. 6 - I lavori annuali di ordinaria manutenzione nonché quelli di straordinaria manutenzione della condotta di derivazione saranno effettuati a cura e spese della ditta Cementizillo S.p.A. Gli stessi dovranno essere obbligatoriamente eseguiti nel corso della asciutta annuale prevista preferibilmente nel mese di Gennaio. E' fatto obbligo alla ditta comunicare per iscritto al Consorzio i lavori che la stessa intende eseguire almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio degli stessi allegando alla richiesta una descrizione sommaria degli interventi previsti. Questi ultimi non potranno essere avviati senza il consenso espresso del Consorzio.

ART. 7 - Qualora il Consorzio di Bonifica dovesse procedere alla modifica della rete irrigua, la ditta Cementizillo s.p.a. dovrà modificare le proprie opere a sua cura e spese su semplice richiesta e senza diritto ad alcun indennizzo.

Il Consorzio di Bonifica, inoltre, potrà recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione di almeno 30 giorni, qualora il prelievo d'acqua ivi previsto risultasse di grave pregiudizio agli interessi idraulici o per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, senza che la ditta Cementizillo S.p.A. possa avanzare pretesa alcuna nei confronti del Consorzio, salva in ogni caso l'esenzione dal pagamento dei canoni ancora da versare.

ART. 8 - Le parti convengono che, a saldo e stralcio delle somme non versate per il prelievo d'acqua sino ad oggi effettuato dalla ditta Cementizillo S.p.A. per il proprio stabilimento di Fanna, al Consorzio dovrà essere versato l'importo complessivo netto di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), con le seguenti scadenze:

• € 50.000,00 (cinquantamila) netti al momento della sottoscrizione della presente convenzione;



- € 20.000,00 (ventimila/00) netti entro il 31.12.2018;
- € 20.000,00 (ventimila/00) netti entro il 31.12.2019;
- € 20.000,00 (ventimila/00) netti entro il 31.12.2020;
- € 20.000,00 (ventimila/00) netti entro il 31.12.2021;
- € 20.000,00 (ventimila/00) netti entro il 31.12.2022

Con la sottoscrizione ed esecuzione di quanto previsto nella presente clausola, il Consorzio di Bonifica dichiara di ritenersi soddisfatto e di non aver null'altro a pretendere da Cementizillo S.p.A. a titolo di canoni per il prelievo d'acqua dal canale di Colle o per qualsivoglia altra ragione, e/o causa anche connessa o comunque riconducibile o derivante dal predetto prelievo d'acqua.

ART. 9 – In caso di inadempimento da parte della ditta Cementizillo S.p.A alle obbligazioni assunte con la presente convenzione, il Consorzio si riserva, previa formale diffida, il diritto di risolvere la presente convenzione e chiudere l'opera di derivazione senza che tale provvedimento comporti il rimborso del canone già versato per l'anno di riferimento e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente subito.

ART. 10 – A seguito della scadenza o della risoluzione della presente convenzione, la ditta Cementizillo S.p.A. dovrà, a sua cura e spese, chiudere l'opera di derivazione entro un termine di 45 giorni, salvo diversa determinazione del Consorzio. Decorso inutilmente il termine, alla chiusura provvederà il Consorzio imputando le relative spese alla ditta Cementizillo S.p.A.


ART. 11 – Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione saranno attribuite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale.

ART. 12 – La presente convenzione annulla e sostituisce ogni precedente altra convenzione o accordo sottoscritto per la disciplina della materia di cui al presente atto.

ART. 13 - Le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Ditta Cementizillo S.p.A.

La presente convenzione è registrabile in caso d'uso; le relative spese saranno a carico della parte inadempiente.

Letto approvato e sottoscritto.



Pordenone, _____

CEMENTIZILLO S.p.A.

Il Consigliere Delegato

Alvise-Gino Zillo Monte Xillo

CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"

Il Presidente

Ezio Cesaratto

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. il sig. Alvise-Gino Zillo Monte Xillo, Consigliere Delegato della ditta Cementizillo S.p.A., dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole, sulle quali viene richiamata la sua attenzione ed il cui contenuto dichiara di ben conoscere ed accettare: artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

Letto approvato e sottoscritto.

Pordenone, _____

CEMENTIZILLO S.p.A.

Il Consigliere Delegato

Alvise-Gino Zillo Monte Xillo

CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"

Il Presidente

Ezio Cesaratto

